



COMUNE DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE V – ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO
Servizio Sviluppo economico

Piazza Umberto I, 19 – cap.31050
c.f. e p.iva 80007530266
t e l. 0422/6179-331-332-334- fax 0422/61799

orari di apertura al pubblico: lunedì 08,30 – 11,00
Presso Villa Giovannina martedì 11,00 – 13,30
mercoledì 15.30 – 17.30

Reg. Gen. 50

Villorba, 19 gennaio 2009

DETERMINAZIONE

OGGETTO: approvazione del nuovo testo coordinato dei “Criteri di programmazione commerciale per l’insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l’esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa”.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 21 novembre 2005 sono stati approvati i vigenti “Criteri di programmazione commerciale per l’insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l’esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa”;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12 gennaio 2009, immediatamente eseguibile, sono state approvate modifiche ed integrazioni ai criteri sopra richiamati;

RILEVATO che, ai fini di organicità e di una migliore consultazione dei criteri commerciali, con relative modifiche apportate, è opportuno approvare un nuovo testo coordinato di tali disposizioni;

DETERMINA

1. di ritenere non più attuale il testo dei “Criteri di programmazione commerciale per l’insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l’esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa” approvato con delibera di G.C. n. 184 del 21 novembre 2005;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato testo dei “Criteri di programmazione commerciale per l’insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l’esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa” (Allegato A), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 21/11/2005, coordinato con le modifiche apportate con la deliberazioni di Giunta Comunale n. 7 del 12/01/2009;
3. di pubblicare il nuovo testo coordinato all’Albo pretorio e di inserirlo sul sito Internet del Comune.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ing. Alessandra Curti

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI
E NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pianificazione contenuta nel presente provvedimento si applica alle attività commerciali localizzate sul territorio comunale ed ha valore vincolante.

In conformità a quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, il Comune approva, con riferimento alle medie strutture di vendita i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni commerciali.

Inoltre, con riferimento agli esercizi di vicinato, viene regolamentata la procedura per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Ai fini della programmazione commerciale attuata con le presenti norme il territorio comunale costituisce un'unica zona commerciale.

Nella zona territoriale F è consentito l'insediamento di esercizi di vicinato anche in edifici destinati a funzioni di interesse comune, purchè l'attività di vendita sia funzionale all'attività prevalente cui è adibito l'edificio.

Art. 2 – DURATA

In applicazione di quanto disposto dall'art. 14, c. 4, della L.R. n. 15/2004, la presente pianificazione ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza di questa, è automaticamente rinnovata fino alla nuova determinazione comunale.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Si definiscono:

Esercizi di vicinato: attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 250 mq;

Medie strutture di vendita: attività commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq ed inferiore a 2.500 mq.

Grandi strutture di vendita: attività commerciali con superficie di vendita oltre i 2.500 mq. e non superiore a 15.000 mq.

Nel caso di accorpamenti di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni il limiti massimo è fissato in 25.000 mq.

Superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi (art. 4 d.lgs. n. 114/98).

Art. 4 – SETTORI MERCEOLOGICI

L'art. 7 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, ha disposto che la programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) **alimentare**: comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria. La vendita esclusiva dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa non necessita dei requisiti professionali per il settore alimentare di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 114/98 (circolare regionale prot. 639161/49.03);
- b) **non alimentare generico**: comprende tutti i prodotti non alimentari ad eccezione dei prodotti di cui alla successiva lettera c);
- c) **non alimentare a grande fabbisogno di superficie**: comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, legnami, materiali edili, nautica, nonché dei prodotti complementari;
- d) **misto**: si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari. La ripartizione interna della superficie di vendita tra le merceologie è nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione commerciale. L'operatore commerciale deve comunque essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 114/1998, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

Per gli esercizi misti, nell'autorizzazione è indicata la superficie di vendita complessiva dell'esercizio, restando nella piena disponibilità del negoziante la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita, nel rispetto delle prescrizioni igienico- sanitarie.

La prevalenza del tipo di attività, negli esercizi misti con settore alimentare e non alimentare, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata da ciascun settore.

L'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio in uno stesso esercizio commerciale deve esser svolto in locali che, anche se dotati di comunicazioni interne non accessibili al pubblico, abbiano ciascuno un proprio ingresso dall'esterno, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 8, c. 4, della legge regionale n. 15/2004.

Art. 5 - INDICE DI EQUILIBRIO

L'indice di equilibrio è dato dal rapporto tra la somma delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato fratto la somma delle superfici di vendita delle grandi e medie strutture, queste ultime con Sv maggiore di 1000 metri quadrati e va calcolato per i due settori merceologici alimentare e non alimentare, quest'ultimo comprendente anche il non alimentare a grande fabbisogno di superficie.

La verifica dell'indice di equilibrio è necessaria nei seguenti casi:

1. nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie di vendita maggiore di 1000 mq;
2. ampliamento di medie strutture di vendita con superficie superiore a 1000 mq, operanti da meno di tre anni;
3. ampliamento di medie strutture di vendita con superficie inferiore a 1000 mq, che per effetto dell'ampliamento supera detto limite, operanti da meno di tre anni.

L'apertura di nuove medie strutture e l'ampliamento di quelle esistenti, operanti da meno di tre anni, con superficie finale superiore a 1000 mq, è possibile solamente quando l'indice di equilibrio è minore di 1.

L'indice di equilibrio è un **indice dinamico** e va costantemente aggiornato.

I dati utilizzati per il calcolo dell'indice saranno comunicati semestralmente alla Provincia, all'osservatorio regionale per il commercio e alla Camera di Commercio.

CAPO II – MEDIE STRUTTURE

Art. 6 – AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L'apertura, il trasferimento, la modifica della superficie, l'aggiunta di settori merceologici, l'accorpamento o la concentrazione sono subordinati al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Comune competente.

Il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie, nonché al possesso del corrispondente titolo edilizio (criterio di correlazione).

L'attivazione di un esercizio commerciale è subordinata al possesso dell'agibilità dei locali ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.p.r. 380/2001 e, se trattasi di settore alimentare o misto, all'acquisizione dell'attestazione di registrazione dell'Ulss.

L'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento e la concentrazione di strutture con superficie di vendita finale inferiore a 1.000 mq è sempre consentita.

L'ampliamento, l'accorpamento e la concentrazione di strutture con superficie di vendita finale superiore a 1.000 mq è consentita purchè operanti da almeno tre anni.

L'ampliamento, l'accorpamento e la concentrazione di strutture con superficie di vendita finale superiore a 1.000 mq ma operanti da meno di tre anni è consentito solo se l'indice di equilibrio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, è superiore a 1.

L'apertura di strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq è consentita solo se l'indice di equilibrio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, è superiore a 1.

Il trasferimento è sempre consentito.

Art. 7 – CRITERI PROCEDURALI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Apertura, modifica di superficie, accorpamento, concentrazione, trasferimento di sede e mutamento di settore merceologico.

Le domande per l'apertura, la modifica di superficie, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento di settore merceologico di medie strutture di vendita devono essere inoltrate dall'interessato al Comune utilizzando l'apposita modulistica, debitamente compilata e sottoscritta.

Alla domanda, in marca da bollo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva che dimostri la compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico o le procedure in atto per il raggiungimento di tale compatibilità, con una sommaria analisi della rete stradale e di penetrazione all'area e all'organizzazione dell'accessibilità veicolare e degli spazi a parcheggio;
- b) planimetria dell'area in scala adeguata (1:500) con indicata la viabilità esistente, in programma, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita;
- c) planimetria della struttura in scala 1:100 con evidenziata l'area dei locali destinati alla vendita;

- d) estremi del titolo edilizio che legittima i locali (concessione edilizia, permesso a costruire, denuncia di inizio attività);
- e) documentazione attestante la libera disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, atto di proprietà o altro titolo idoneo);
- f) documentazione prevista dalla d.g.r. n. 569 del 25 febbraio 2005 (prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine alla viabilità e al traffico) per strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq;
- g) modello privacy;
- h) fotocopia del documento, in corso di validità, di chi effettua la comunicazione e, nel caso di società, di tutti coloro che sono tenuti a rendere l'autocertificazione antimafia (art. 2 d.p.r. 252/1998).

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa, e sempre che la stessa sia completa dell'autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti e i presupposti di legge per l'esercizio dell'attività.

Qualora la richiesta venga inoltrata al Comune incompleta dei dati necessari e della predetta documentazione, il competente Ufficio provvederà a sospendere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, c. 5, della l.r. n. 15/2004, a comunicare alla ditta i dati mancanti e a richiedere l'integrazione dell'istanza per poter procedere al suo esame.

Qualora l'istanza non venga integrata con i dati e la documentazione mancante entro il termine di giorni trenta, salvo proroga concessa dal Comune, su motivata richiesta, si procederà all'archiviazione della pratica per improcedibilità della stessa.

Il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del d.lgs. 114/98 per l'inizio di attività decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

2. Subingresso.

Il subentro in una media struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a comunicazione di inizio attività da inoltrare al comune competente per territorio, utilizzando l'apposita modulistica.

Alla comunicazione deve essere allegata copia di atto avente validità verso i terzi, comprovante il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda.

Qualora la comunicazione venga inoltrata al Comune incompleta dei dati necessari e della predetta documentazione, il competente Ufficio provvederà a comunicare alla ditta i dati mancanti e a richiederne l'integrazione per poter procedere al suo esame.

Qualora la comunicazione non venga integrata con i dati e la documentazione mancante entro il termine di giorni trenta, salvo proroga concessa dal Comune, su motivata richiesta, si procederà all'emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso in Comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante

causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dandone immediata comunicazione al Comune.

La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare per sei mesi l'attività del dante causa, dandone immediata comunicazione al Comune. Qualora non acquisisca i requisiti professionali entro un anno dalla data del conferimento, decade dal diritto di esercitare l'attività conferita.

Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

3. Aggiunta di settore merceologico.

L'aggiunta di un settore merceologico all'interno di una media struttura di vendita è soggetta ad apposita richiesta da inoltrare al Comune utilizzando l'apposita modulistica.

Alla richiesta dovrà essere allegata la planimetria dei locali dalla quale risulta la suddivisione della superficie di vendita tra i diversi settori merceologici.

Qualora la richiesta venga inoltrata al Comune incompleta dei dati necessari e della predetta documentazione, il competente Ufficio provvederà a sospendere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, c. 5, della l. 13 agosto 2004, n. 15, a comunicare alla ditta i dati mancanti e a richiederne l'integrazione per poter procedere al suo esame.

Qualora l'istanza non venga integrata con i dati e la documentazione mancante entro il termine di giorni trenta, salvo proroga concessa dal Comune, su motivata richiesta, si procederà all'archiviazione della pratica per improcedibilità della stessa.

4. Sospensione dell'attività.

Una media struttura di vendita può sospendere la propria attività per il periodo di un anno, salvo proroga concessa dal Comune, su motivata richiesta della ditta titolare.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore ad un mese deve comunque essere preventivamente comunicata al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. Cessazione dell'attività.

La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, utilizzando l'apposita modulistica ed allegando l'autorizzazione in originale.

La cessazione dell'attività mortis causa dovrà essere comunicata al Comune, utilizzando l'apposita modulistica e restituendo l'autorizzazione in originale.

6. Attivazione dell'esercizio.

L'attivazione di una media struttura deve essere effettuata entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione (art. 22 d.lgs. 114/98).

Art. 8 – CENTRI COMMERCIALI DI MEDIA STRUTTURA

L'apertura di un centro commerciale di media struttura (con superficie di vendita inferiore o uguale a 2.500 mq) è soggetta ad autorizzazione in conformità dei criteri di programmazione.

Verrà rilasciata al richiedente un'autorizzazione originaria per la superficie di vendita complessiva del centro commerciale e un'autorizzazione derivata per ogni singolo esercizio ubicato all'interno del centro commerciale. Queste ultime autorizzazioni potranno essere rilasciate o volturate successivamente ai gestori o titolari dei singoli esercizi.

CAPO III – ESERCIZI DI VICINATO

Art. 9 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER GLI ESERCIZI DI VICINATO.

L'apertura, il trasferimento di sede, la modifica della superficie o la modifica di settori merceologici degli esercizi di vicinato, come individuati all'art. 3, sono subordinati a previa dichiarazione di inizio attività da parte degli interessati al Comune, effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il subingresso degli esercizi di vicinato è subordinato a comunicazione di inizio attività da parte degli interessati.

L'efficacia della dichiarazione di inizio attività è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie, nonché al possesso del corrispondente titolo edilizio.

Per gli esercizi di vicinato con agibilità commerciale rilasciata (o attestata) prima dell'11/08/1999 non è necessaria la verifica della dotazione dei parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 26ter del Regolamento Edilizio.

L'attivazione di un esercizio commerciale è subordinata al possesso dell'agibilità dei locali ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.p.r. 380/2001 e, se trattasi di settore alimentare o misto, all'acquisizione dell'attestazione di registrazione dell'Ulss.

Art. 10 - CRITERI PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER GLI ESERCIZI DI VICINATO

1. Apertura, modifica di superficie, trasferimento di sede e mutamento di settore merceologico.

La dichiarazione di inizio attività per l'apertura, la modifica di superficie, il trasferimento di sede e il mutamento di settore merceologico di esercizi di vicinato devono essere inoltrate dall'interessato al Comune utilizzando l'apposita modulistica, debitamente compilata e sottoscritta.

Alla dichiarazione di inizio attività dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 indicante il rilievo dello stato di fatto con evidenziata la superficie di vendita;
- b) planimetria dell'area di pertinenza con indicati i parcheggi e l'accessibilità;
- c) estremi del titolo edilizio necessario per l'attivazione dell'esercizio commerciale (certificato di agibilità);
- d) modello privacy;
- e) copia del permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo per i cittadini extracomunitari;
- f) fotocopia del documento, in corso di validità, di chi effettua la comunicazione e, nel caso di società, di tutti coloro che sono tenuti a rendere l'autocertificazione antimafia (art. 2 d.p.r. 252/1998).

Qualora la dichiarazione di inizio attività venga inoltrata al Comune incompleta dei dati necessari e della predetta documentazione, il competente Ufficio provvederà a sospendere il termine previsto dall'art. 19 della l. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, a comunicare alla ditta i dati mancanti e a richiederne l'integrazione per poter procedere al suo esame.

Qualora la dichiarazione di inizio attività non venga integrata con i dati e la documentazione mancante entro il termine di giorni trenta, salvo proroga concessa dal Comune, su motivata richiesta, si procederà all'archiviazione della pratica in quanto improcedibile senza alcuna ulteriore comunicazione.

2. Subingresso.

Il subentro in un esercizio di vendita di vicinato a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a comunicazione di inizio attività da inoltrare al comune competente per territorio, utilizzando l'apposita modulistica.

Alla comunicazione deve essere allegato atto avente validità verso i terzi, comprovante il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda.

Nel caso di subingresso in settore alimentare e misto il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 ed allegare alla comunicazione di subingresso copia della comunicazione mod. B2 inviata all'Ulss con il timbro di ricezione da parte dell'Ente.

Qualora la comunicazione venga inoltrata al Comune incompleta dei dati necessari e della predetta documentazione, il competente Ufficio provvederà a comunicare alla ditta i dati mancanti e a richiederne l'integrazione per poter procedere al suo esame.

Qualora la comunicazione non venga integrata con i dati e la documentazione mancante entro il termine di giorni trenta, salvo proroga concessa dal Comune su motivata richiesta, si procederà all'archiviazione della pratica in quanto improcedibile senza alcuna ulteriore comunicazione.

Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso in Comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dandone immediata comunicazione al Comune.

3. Aggiunta di settore merceologico.

Alla dichiarazione di inizio attività dovrà essere allegata planimetria dei locali dalla quale risulta la suddivisione della superficie di vendita tra i diversi settori merceologici.

Qualora la dichiarazione di inizio attività venga inoltrata al Comune incompleta dei dati necessari e della predetta documentazione, il competente Ufficio provvederà a sospendere il termine previsto dall'art. 19 della l. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, a comunicare alla ditta i dati mancanti e a richiederne l'integrazione per poter procedere al suo esame.

Qualora la dichiarazione di inizio attività non venga integrata con i dati e la documentazione mancante entro il termine di giorni trenta, salvo proroga concessa dal Comune su motivata richiesta, si procederà all'archiviazione della pratica in quanto improcedibile senza alcuna ulteriore comunicazione.

4. Sospensione dell'attività.

Un esercizio di vicinato può sospendere la propria attività per il periodo di un anno, salvo proroga concessa dal Comune su motivata richiesta della ditta titolare.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a un mese è soggetta a previa comunicazione al Comune.

5. Cessazione dell'attività.

La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, utilizzando l'apposita modulistica.

La cessazione dell'attività mortis causa dovrà essere comunicata al Comune, utilizzando l'apposita modulistica.

1. Attivazione dell'esercizio.

La data di effettivo inizio dell'attività di vendita deve essere comunicata al Comune.

L'attivazione di un esercizio commerciale è subordinata al possesso dell'agibilità dei locali ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.p.r. 380/2001 e, se trattasi di settore alimentare o misto, all'acquisizione dell'attestazione di registrazione dell'Ulss.

Per gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita al dettaglio, qualora entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione o comunicazione al Comune, non sia stata data comunicazione di inizio all'attività, la relativa dichiarazione o comunicazione diventa inefficace, con l'obbligo da parte dell'ufficio di darne avviso all'interessato.

7. Modifiche societarie

E' altresì soggetta a comunicazione al Comune la modifica della denominazione o della ragione sociale, del legale rappresentate o della persona in possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti del settore alimentare.

CAPO IV – SANZIONI

Art. 10 bis – SANZIONI

Per le violazioni delle presenti norme, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 114/98, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri, si rinvia al d. lgs. n. 114/98 e alla l.r. n. 15/2004, che hanno valore di norma per la programmazione commerciale di questo Comune.

Per gli aspetti di programmazione urbanistica, si fa riferimento alla disciplina contenuta nel PRG e nelle relative norme di attuazione.

Le presenti norme abrogano e sostituiscono i criteri di programmazione approvati con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 22/05/2000.

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali e regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni della presente programmazione.